

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

6. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabili le ispezioni periodiche, il rinnovo o la sostituzione della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 oppure qualora abbia adottato adeguate misure nazionali per mitigare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro il 3 marzo 2021. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 5

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE e all'allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi.
2. In deroga all'articolo 8 della direttiva 2014/45/UE e all'allegato II, punto 8, di tale direttiva, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi.
3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile l'esecuzione di controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o il periodo di 10 mesi, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.
4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimangano impraticabili i controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabili i controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro il 3 marzo 2021. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.